



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
Ex COSVIR X – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30, relativa a “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata con legge 9 agosto 1999, n.280;

VISTI in particolare gli artt. 3 e 11 della legge n.30/91 sopra citata con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 1995 con il quale è stato approvato il testo del disciplinare del “Registro anagrafico delle razze e popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali”, tenuto dall’Associazione Italiana Allevatori;

VISTO il decreto ministeriale n. 24347 del 5 novembre 2003 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali e le relative norme tecniche, nonché il disciplinare del corpo degli esperti e il disciplinare delle mostre ufficiali del medesimo registro anagrafico;

VISTO il decreto ministeriale n.7934 del 14 giugno 2008 con il quale è stato approvato il nuovo testo delle norme tecniche delle razze popolazioni equine ammesse al “Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali”;

VISTO il decreto ministeriale n. 552 del 12 gennaio 2009 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del “Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione” e le relative norme tecniche;

VISTO il decreto ministeriale n. 15944 del 14 luglio 2010 con il quale sono stati ammessi al “registro delle razze autoctone” il Cavallo Appenninico e al “registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia” il Cavallo di Merens;

VISTO il decreto ministeriale n. 27202 del 1 dicembre 2010 con il quale è stato ammesso al “registro delle razze autoctone” il Cavallo Romano della Maremma Laziale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
Ex COSVIR X – Produzioni animali

VISTO il decreto ministeriale n. 18997 del 7 settembre 2011 con il quale è stato istituito il libro genealogico del cavallo di razza Noriker ed è stata pertanto rimossa tale razza dal suddetto registro anagrafico;

VISTA la nota n. 2085 del 19 aprile 2012 con la quale l'Associazione Italiana Allevatori ha chiesto l'ammissione di nuove razze al "registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione" in conformità con quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 6 marzo 2012;

RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali al testo proposto dall'AIA per motivi di chiarezza;

CONSIDERATO, che la normativa, nel suo insieme, così come proposta, risulta rispondere alle finalità per la conservazione e la valorizzazione economica delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali;

DECRETA:

Articolo 1 – L'art.3 del disciplinare del "registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione" è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Le razze autoctone ammesse al "registro delle razze autoctone" di cui all'art. 2 lett. a) sono le seguenti:

a) equine:

- Cavallino della Giara;
- Cavallino di Monterufoli;
- Cavallo del Catria;
- Cavallo del Delta;
- Cavallo del Ventasso;
- Cavallo Pentro;
- Cavallo Sarcidano;
- Cavallo Appenninico;
- Cavallo Romano della Maremma Laziale;
- Napoletano;
- Persano;
- Pony di Esperia;
- Sanfratellano;
- Tolfetano.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
Ex COSVIR X – Produzioni animali

b) asinine:

- Asino dell'Amiata;
- Asino dell'Asinara;
- Asino di Martina Franca.
- Asino Ragusano;
- Asino Romagnolo;
- Asino Pantesco;
- Asino Sardo;
- Asino Viterbese.

2. Le razze estere ammesse al “registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia” di cui all’art. 2 lett. b) sono le seguenti:

a) equine:

- Cavallo di Merens;
- Knabstrupper.

3. Eventuali denominazioni alternative delle razze autoctone, ovvero denominazioni di varietà appartenenti alle medesime razze, sono riportate nelle norme tecniche.

4. Le razze estere a limitata diffusione in Italia di cui all’art. 2 lett. b), eventualmente riconosciute, saranno riportate e descritte nelle “norme tecniche” approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su conforme parere della CTC.

5. L’ammissione di nuove razze o la soppressione di quelle esistenti, previa delibera della Commissione Tecnica Centrale (CTC), devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”

Articolo 2 – Sono approvati gli standards di razza dell’Asino Viterbese inserito nel “registro delle razze autoctone” e del cavallo di razza Knabstrupper inserito nel “registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia” giusta testo allegato al presente decreto. **(Allegati 1 e 2)**

Roma,

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**